

Oggetto: Legge di Bilancio 2019 – Principali novità fiscali

ABSTRACT

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30.12.2018 n. 145, pubblicata sul S.O. n. 62 alla G.U. 31.12.2018 n. 302) prevede talune novità in ambito fiscale, di cui riportiamo un quadro di sintesi.

L'entrata in vigore delle seguenti modifiche fiscali è, in via generale, il giorno 01 gennaio 2019.

Sommario

1. Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e occupazione	3
2. Iper-ammortamenti - Proroga con modifiche	4
3. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo – Modifiche	4
4. Somme investite in start up innovative - Incremento della detrazione IRPEF/ deduzione IRES	6
5. Voucher manager	6
6. Estensione del regime forfetario	7
7. Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF	8
8. Abrogazione dell'ACE	10
9. Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali	10
10. Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni - Modifica al regime transitorio	11
11. Deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9	13
12. Abrogazione del credito d'imposta per i soggetti IRAP privi di dipendenti	14

13. Interessi passivi sostenuti da società immobiliari.....	14
14. Rivalutazione dei beni d'impresa.....	14
15. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate – Proroga	16
16. Modifiche al regime dei PIR.....	16
17. Imposta sui servizi digitali	17
18. Cedolare secca - Estensione ad immobili C/1 e modifica acconto	19
19. Aumento della percentuale di deducibilità IRES/IRPEF dell'IMU.....	20
20. Definizione dei ruoli da omesso versamento	20
21. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aumento della misura dell'acconto	23
22. Fondi di venture capital	24
23. Raccolta di capitale per le PMI.....	25
24. Cartolarizzazione di crediti	25
25. Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali	28

1. Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e occupazione

Cfr. art. 1 co. 28 – 34

La Legge di Bilancio 2019 introduce un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l'incremento dell'occupazione.

Soggetti beneficiari

- soggetti IRES;
- soggetti IRPEF (ad esclusione dei contribuenti che determinano il reddito secondo criteri forfetari).

Calcolo dell'agevolazione

Il reddito complessivo netto dichiarato da società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR può essere assoggettato all'aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (quindi del 15%). Nello specifico è agevolato il reddito per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

1. degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi;
2. del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

L'agevolazione consente quindi di assoggettare ad aliquota IRES ridotta la parte di reddito complessivo corrispondente al minore tra:

- l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili;
- la somma tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell'incremento occupazionale.

Investimenti in beni strumentali - Esclusioni

Sono esclusi dall'agevolazione:

- gli immobili;
- i veicoli di cui all'art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, vale a dire i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- i beni immateriali.

Decorrenza

La nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (dal 2019, per i soggetti "solari").

Cumulabilità con altre agevolazioni

Si precisa che, tale agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

2. Iper-ammortamenti - Proroga con modifiche

Cfr. art. 1 co. 60 – 65 e 229

La Legge di Bilancio 2019 conferma la proroga dell'agevolazione dell'iper ammortamento anche per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta 2019, nonché per quelli eseguiti nel 2020 (fino al 31 dicembre), a condizione, per questi ultimi, che entro il 31 dicembre 2019 sia stato pagato un acconto del 20% e che vi sia l'accettazione dell'ordine da parte del venditore.

Nuova misura della maggiorazione

La Legge in esame inserisce una novità importante in relazione all'ammontare agevolabile, poiché, a differenza di quanto fino ad ora previsto (maggiorazione fissa del 150%), a partire dagli investimenti perfezionati nel 2019 la misura della maggiorazione è variabile nelle seguenti misure:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro;
- nessuna agevolazione per investimenti eccedenti la soglia di euro 20 milioni.

Proroga della maggiorazione per i beni immateriali

La maggiorazione per i beni immateriali di cui all'art. 1 co. 10 della L. 232/2016 viene confermata in misura pari al 40% per i soggetti che beneficiano della proroga dell'iper-ammortamento.

3. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo – Modifiche

Cfr. art. 1 co. 70 – 72

La Legge di Bilancio 2019 introduce una serie di modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L 145/2013.

Nuova entità dell'agevolazione

Sono previste due misure una pari al 25% ed una del 50%, quest'ultima solo con riferimento ad alcune tipologie di costi.

In particolare, la misura del 50% si applica per:

- le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti start up e PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

Limite

Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Spese per materiali e forniture

L'agevolazione include tra le spese agevolabili dei costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Certificazione e relazione tecnica

Le nuove disposizioni estendono l'obbligo della certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto per le sole imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti i soggetti beneficiari.

E' stato inoltre introdotto l'obbligo da parte dell'impresa di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta. Tale relazione è a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto

o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Nel caso di ricerca commissionata, la redazione della relazione tecnica sarà a cura del soggetto commissionario.

Decorrenza

Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all'ambito applicativo dell'agevolazione si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019 per i soggetti "solari").

Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (quindi 2018 per i soggetti "solari").

4. Somme investite in start up innovative - Incremento della detrazione IRPEF/ deduzione IRES

Cfr. art. 1 co. 218 e 220

Viene previsto l'incremento delle aliquote delle agevolazioni di cui all'art. 29 del DL 179/2012 convertito, che riconosce una detrazione IRPEF e una deduzione IRES per i soggetti che investono somme nel capitale delle start up innovative.

In particolare, con riferimento al 2019:

- viene incrementata dal 30% al 40% l'aliquota dell'agevolazione per tutti i soggetti che investono in *start up* innovative;
- è prevista un'agevolazione del 50% nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

5. Voucher manager

Cfr. art. 1 co. 228 - 231

La Legge di Bilancio prevede un contributo a fondo perduto, riconosciuto nella forma di voucher, sulle spese di consulenza esterna rese da società di consulenza o da manager qualificati iscritti in un elenco da istituirsi con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Ambito oggettivo

L'ambito applicativo oggettivo della nuova agevolazione riguarda i costi effettivamente sostenuti e documentati per l'acquisto di prestazioni di consulenza di natura specialistica finalizzate a sostenere:

- i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0;
- i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, ivi compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Ambito temporale

L'ambito applicativo temporale di decorrenza e validità dell'agevolazione riguarda i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, pertanto 2019 e 2020 per i soggetti "solari".

Misura dell'agevolazione

Dimensione impresa	Misura del contributo	Limite massimo annuo
Micro e piccola impresa	50%	€ 40.000
Media impresa	30%	€ 25.000
Reti d'impresa	50%	€ 80.000

Requisiti

Per usufruire dei contributi è necessaria la sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico di prossima pubblicazione.

6. Estensione del regime forfetario

Cfr. art. 1 co. 9 - 11

A decorrere dal primo gennaio 2019, l'accesso al nuovo regime forfettario (ex legge 190/2014), è condizionato al rispetto dell'unico limite, ragguagliabile ad anno, relativo ai ricavi e compensi dell'anno precedente che viene fissato a € 65.000, per tutte le attività.

Vengono abrogati così i precedenti limiti (variabili da € 25.000 a € 50.000) previsti per tipologia di attività, così come quelli relativi alle spese per lavoro dipendente e per i beni strumentali.

Soglia di ricavi/compensi

Sono semplificati i requisiti per l'accesso al regime, prevedendo la sola condizione relativa al possesso di ricavi e compensi non superiori, nell'anno precedente, a € 65.000 (art. 1 co. 54 della L. 190/2014).

Ai fini del computo della soglia di € 65.000 euro, non rilevano i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (art. 1 co. 55 lett. b) della L. 190/2014).

Cause ostative

Sono state riformulate le cause di esclusione dal regime connesse:

- partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (articolo 5 del Tuir);
- controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- allo svolgimento di attività di lavoro dipendente.

Decorrenza

Le modifiche apportate al regime forfettario decorrono dall' 1.1.2019. Di conseguenza, la nuova soglia di ricavi/compensi e le nuove cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.

7. Rapporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF

Cfr. art. 1 co. 23 – 26

La Legge di Bilancio ha riproposto le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza che emerge dall'operazione, da perfezionarsi entro il 31.05.2019.

Soggetti ammessi

L'estromissione agevolata riguarda unicamente gli imprenditori individuali, indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato); sono esclusi pertanto dall'ambito di applicazione dell'agevolazione gli esercenti arti o professioni, le società e gli enti non commerciali, anche se esercitano attività imprenditoriali.

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività sia alla data del 31.10.2018, sia alla data dell'1.1.2019 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

Non potranno avvalersi dell'agevolazione i soggetti per i quali alla data dell'1.1.2019 la qualifica di imprenditore è venuta meno, ossia ai soggetti che, pur essendo in attività alla data del 31.10.2018, hanno cessato poi l'attività con conseguente chiusura della partita Iva alla data del 31.12.2018.

Immobili oggetto dell'agevolazione

L'estromissione agevolata può indistintamente riguardare gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili "merce", né gli immobili che, pur se appartenenti all'impresa, non sono strumentali.

Gli immobili oggetto dell'agevolazione:

- devono essere posseduti al 31.10.2018 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
- devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2019.

Imposta sostitutiva dell'8%

L'imprenditore individuale che, alla data del 31 ottobre 2018 possiede beni immobili strumentali, può, entro il 31 maggio 2019, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio

dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura dell'8% calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene all'atto dell'estromissione ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde alla differenza tra il costo storico dell'immobile, quale risulta dall'iscrizione nel libro degli inventari o nel registro beni ammortizzabili, e l'importo degli ammortamenti fiscalmente dedotti fino al 2018, tenendo conto anche delle eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti effettuate.

8. Abrogazione dell'ACE

Cfr. art. 1 co. 1080

La legge di bilancio 2019 abroga l'ACE (art. 1 del DL 201/2011), agevolazione che, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011, consentiva di portare in deduzione dal reddito una quota proporzionale agli incrementi netti di patrimonio al netto delle riduzioni dello stesso.

Si prevede, tuttavia, che continuino ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3 co. 2 del DM 3.8.2017, riguardanti il riporto delle eccedenze ACE, con riferimento al rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.

Pertanto, si desume che per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 l'agevolazione sia ancora in essere, con un coefficiente ulteriormente ridotto all'1,5% (rispetto al previgente 1,6%).

9. Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali

Cfr. art. 1 co. 1079

Viene stabilito che le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (*deferred tax assets* c.d. DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta (cfr. DL 29.12.2010 n. 225), c.d. DTA "qualificate", e che risultano non ancora dedotte (ai fini IRES e IRAP) fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, sono deducibili:

- per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019;
- per il 3% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020;
- per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2021;

- per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027;
- per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2028 e al 31.12.2029.

In sintesi, l'ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato come precede ed in deroga alla disciplina generale.

In particolare, viene disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni - dal periodo d'imposta 2019 al periodo d'imposta 2029 (per i soggetti "solari") - e con differenti percentuali; la relazione tecnica ha precisato che per il periodo d'imposta 2018 (per i soggetti "solari") non viene concessa alcuna deducibilità.

Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione in esame; in tal caso, la differenza (tra le quote di ammortamento precedenti e quelle rideterminate) è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.

10. Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni - Modifica al regime transitorio

Cfr. art. 1 co. 1056 1065

Viene modificato il regime transitorio previsto dal DL 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni.

Disciplina applicabile ai fini IRES

Dal periodo d'imposta 2015 (per i soggetti "solari"), l'art. 106 co. 3 del TUIR dispone l'integrale deducibilità, nell'esercizio di imputazione a Conto economico:

- delle svalutazioni e delle perdite sui crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari (es. banche e società finanziarie) verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati;
- delle perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.

In via transitoria, per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina (2015, per i soggetti "solari"), le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono risultate deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.

L'eccedenza rispetto a tale limite, nonché le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, iscritte in bilancio fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2014, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili per:

- il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2016;
- l'8% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;
- il 10% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018;
- il 12% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024;
- il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.

Disciplina applicabile ai fini IRAP

Dal periodo d'imposta 2015 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), gli artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97 sanciscono l'integrale deducibilità, nell'esercizio di imputazione a Conto economico:

- in capo agli intermediari finanziari e alle altre società finanziarie, delle rettifiche e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;
- in capo alle imprese di assicurazione, delle perdite, delle svalutazioni e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

In via transitoria, per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina (2015, per i soggetti "solari"), le predette rettifiche, perdite, svalutazioni e riprese di valore nette sono risultate deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.

L'eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili per:

- il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2016;
- l'8% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;
- il 10% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018;
- il 12% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024;
- il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.

Novità della legge di bilancio 2019

Sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP, la deduzione della predetta quota del 10%, originariamente spettante per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (2018, per i soggetti "solari"), è differita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 (2026, per i soggetti "solari").

Effetti ai fini del calcolo degli acconti IRES e IRAP relativi al 2018

Ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (2018, per i soggetti "solari"), non si tiene conto della novità in esame.

11. Deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9

Cfr. art. 1 co. 1067 1069

Viene trattata la deducibilità ai fini IRES e IRAP della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti di cui all'IFRS 9 (*Financial instruments*), paragrafo 5.5 (cd. modello delle "perdite attese") che emergono in sede di prima applicazione dell'IFRS 9; tali componenti reddituali sono deducibili per:

- il 10% del loro ammontare, nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 (2018, per i soggetti "solari");
- il restante 90%, in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi (vale a dire, dal 2019 al 2027, per i soggetti "solari").

Ambito soggettivo

La novità interessa i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'art. 106 co. 3 del TUIR, vale a dire:

- gli intermediari finanziari, come definiti dal nuovo art. 162- bis co. 1 del TUIR (es. banche e società finanziarie);
- le assicurazioni, con riferimento alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati.

Le novità in disamina si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della medesima, cioè precedenti al 2019, per i soggetti "solari".

12. Abrogazione del credito d'imposta per i soggetti IRAP privi di dipendenti

Cfr. art. 1 co. 1086

Viene abrogato l'art. 1 co. 21 della L. 190/2014, che, a partire dal periodo 2015 per i soggetti "solari", ha concesso un credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, purché privi di dipendenti.

Decorrenza

Non è prevista una specifica disposizione di decorrenza ma, considerato che la legge di bilancio 2019 entra in vigore l'1.1.2019, l'abrogazione dovrebbe riguardare il credito d'imposta che sarebbe maturato dal periodo d'imposta in corso a tale data (dunque, dal periodo d'imposta 2019, per i soggetti "solari") e che sarebbe stato utilizzabile in compensazione dal periodo d'imposta successivo (dunque, dal periodo d'imposta 2020, per i soggetti "solari").

13. Interessi passivi sostenuti da società immobiliari

Cfr. art. 1 co. 7

Vengono ripristinate le disposizioni contenute nell'art. 1 co. 36 della L. 244/2007, per cui non sono soggetti alle limitazioni alla deducibilità contenute nell'art. 96 del TUIR (legate all'ammontare degli interessi attivi e del ROL) "*gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare*".

La norma in questione era stata soppressa dal D. Lgs. 142/2018, di recepimento della direttiva 2016/1164/UE, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018. A seguito dell'intervento della legge di bilancio 2019, quindi, essa si applica senza soluzione di continuità.

14. Rivalutazione dei beni d'impresa

Cfr. art. 1 co. 940 948

La legge di bilancio 2019 riapre la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa, seguendo un'impostazione analoga a quella contenuta nella L. 208/2015 e successivamente riproposta.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all'impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti ecc.

Bilanci di riferimento

Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017, mentre la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (bilancio al 31.12.2018, per i soggetti "solari").

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni "merce", nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Imposta sostitutiva

I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari:

- al 16% per i beni ammortizzabili;
- al 12%, per i beni non ammortizzabili.

Decorrenza degli effetti fiscali

Gli effetti della rivalutazione decorrono:

- dal terzo esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti "solari"), in termini generali;
- dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2022, per i soggetti "solari"), per le plusvalenze e le minusvalenze.

Saldo attivo di rivalutazione

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Versamento delle imposte sostitutive

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa ed eventualmente per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione sono versate in un'unica soluzione, entro il

termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti "solari", del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2018).

15. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate – Proroga

Cfr. art. 1 co. 1053 1054

Viene riaperta la possibilità, per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2019, al di fuori del regime d'impresa (art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR).

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul c.d. "valore di perizia" previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).

A tal fine, occorrerà che entro l'1.7.2019 (il 30.6.2019 cade di domenica):

- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L'imposta si applica sul valore di perizia del bene oggetto di rivalutazione.

Imposta sostitutiva

La proroga in argomento incrementa l'aliquota dell'imposta sostitutiva (prima 8%); viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica l'aliquota del:

- 11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR alla data dell'1.1.2019;
- 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR alla data dell'1.1.2019;
- 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.

16. Modifiche al regime dei PIR

Cfr. art. 1 co. 211 215

Per gli investimenti in PIR viene previsto che in ciascun anno di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme e i valori devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi e stipulati con imprese residenti nello Stato italiano o in Stati UE o SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo.

La predetta quota del 70% deve essere investita:

- per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione (cfr. strumenti finanziari emessi da aziende di piccole e medie dimensioni);
- per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari in imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- per almeno il 5% in quote o azioni di Fondi di Venture Capital residenti in Italia oppure nella UE o nello SEE.

I nuovi vincoli si applicano ai PIR costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, ma si è in attesa del decreto attuativo, che dovrà essere emanato entro il 30 aprile, al fine di sottoscrivere piani che siano conformi alla nuova normativa.

17. Imposta sui servizi digitali

Cfr. art. 1 co. 35-47

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto l'imposta sui servizi digitali e, contestualmente, abrogato la disciplina della c.d. "web tax", mai entrata in vigore, di cui all'art. 1 della L. 205/2017, commi 1011-1019.

Ambito di applicazione soggettivo

L'imposta sui servizi digitali si applica quando contemporaneamente:

- il prestatore del servizio esercita d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente:
 - un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti;
 - un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia;

- l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile.

Il prestatore dei servizi che abbia i requisiti soggettivi di ricavi che lo rendono soggetto passivo di imposta, ma sia al contempo un soggetto non residente, privo di una stabile organizzazione in Italia e di un numero identificativo ai fini IVA, deve fare richiesta all'Agenzia delle Entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Ambito di applicazione oggettivo

L'imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.

Sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta i servizi "infragrupo", ovvero resi a soggetti che, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

Misura e applicazione dell'imposta

L'imposta è pari al 3% dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre, al lordo dei costi e al netto dell'IVA.

Il soggetto passivo d'imposta deve procedere al calcolo ed al versamento dell'imposta entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre solare in cui è avvenuta la prestazione, ed alla trasmissione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la prestazione.

Disposizioni attuative e decorrenza

La nuova imposta sui servizi digitali entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto attuativo che definirà le modalità applicative della nuova imposta, e che dovrebbe essere emesso entro il 30/04/2019; nell'ipotesi che le tempistiche di

emissione del decreto attuativo rispettino la scadenza del 30/04/2019, la nuova imposta sui servizi digitali dovrebbe entrare in vigore il prossimo 30/06/2019.

Per quanto riguarda invece gli aspetti più pratici della nuova imposta si è inoltre in attesa di eventuali provvedimenti da parte dell' Agenzia delle Entrate.

18. Cedolare secca - Estensione ad immobili C/1 e modifica acconto

Cfr. art. 1 co. 59 e 1127

La Legge di Bilancio ha esteso l'ambito di applicazione della cedolare secca ad alcuni immobili commerciali.

Cedolare secca e immobili commerciali

In base alla nuova formulazione la cedolare secca può applicarsi anche ai contratti di locazione, stipulati dall'01/01/2019, aventi ad oggetto immobili:

- Classificati catastalmente in categoria catastale C/1;
- Di superficie non superiore a 600 mq (pertinenze escluse).

Contratti stipulati nell'anno 2019

E' stato precisato che la cedolare secca, anche nella nuova formulazione, non può applicarsi ad alcun contratto di locazione di immobili commerciali già in corso nel 2018, e a fini antielusivi è stato precisato che non possono accedere all'imposta sostitutiva contratti stipulati nel 2019 qualora alla data del 15/10/2018 fossero in corso contratti non scaduti tra i medesimi soggetti e per i medesimi immobili, interrotti anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.

Aliquota e base imponibile

La cedolare secca si applica agli immobili commerciali C/1 sopra individuati, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23/2011, con aliquota del 21% sul canone di locazione stabilito.

Modifica della misura dell'acconto

La Legge di Bilancio ha inoltre modificato l'art. 3 co. 4 del D.lgs. 23/2011, ed in base alla nuova formulazione della norma, l'acconto della cedolare secca, in generale e non soltanto per le locazioni di immobili commerciali, dovrà essere pari:

- Negli anni 2019 e 2020, al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente (per tali anni la misura dell'acconto non è stata quindi variata);
- A partire dall'anno 2021, al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

19. Aumento della percentuale di deducibilità IRES/IRPEF dell'IMU

Cfr. art. 1 co. 12

La Legge di Bilancio ha modificato l'art. 14 co. 1 del D.lgs. 23/2011, aumentando dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità IRPEF ed IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Lo stesso incremento si applica all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento.

Decorrenza

La modifica entra in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in essere al 31/12/2018, ovvero a partire dal periodo d'imposta 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

20. Definizione dei ruoli da omesso versamento

Cfr. art. 1 co. 184 e ss.

La Legge di Bilancio ha introdotto una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati, simile alla rottamazione dei ruoli di cui all'art. 3 del DL 119/2018.

La definizione riguarda i soli carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72. Sono esclusi dalla definizione i debiti di cui all'art. 4 del DL 119/2018, che qualora inferiori a 1.000 euro e relativi al periodo 2000-2010 sono stati annullati di diritto.

La definizione riguarda i soli debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000 euro.

Ambito oggettivo - imposte

Considerato l'espresso riferimento della Legge di Bilancio all'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali scaturenti dalle attività di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, sembra che la definizione sia relativa ai soli debiti per imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive, e siano da escludersi gli importi derivanti da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d'imposta, da controllo formale della dichiarazione. Con interpretazione letterale della norma, sembra vadano non ricomprese nella definizione anche i ruoli che, sebbene scaturiti da liquidazione della dichiarazione, non riguardano, tecnicamente, imposte dichiarate ma non versate.

Ambito oggettivo - contributi

I contributi previdenziali definibili risultano essere i soli contributi dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti con accertamento.

La definizione spetta analogamente ai soli contributi dichiarati correttamente e non versati.

I contributi versati a seguito di definizione saranno poi utilizzati ai fini assicurativi, secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

Ambito oggettivo – debiti per imposte derivanti da società di persone

Si precisa che rientrano nella definizione i debiti a titolo di IRPEF derivanti da redditi dichiarati da società di persone e dichiarati dal socio nel quadro RH del modello REDDITI che non siano stati versati dallo stesso.

Considerata l'obbligazione in solido del socio con la società di persone, anche i debiti per IVA, IRAP e ritenute dichiarati e non versati dalle società di persone dovrebbero rientrare nella definizione.

Ambito oggettivo - ruoli definibili

Sono definibili i carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo compreso tra l'01/01/2000 ed il 31/12/2017.

Come nel caso delle ultime rottamazioni dei ruoli, bisogna tenere in considerazione il momento di consegna del ruolo dall'Agenzia delle Entrate (o ente previdenziale di competenza) all'ente della riscossione, a nulla rilevando l'effettiva notifica del ruolo al contribuente, e l'eventuale antecedente ricezione da parte del contribuente dell'avviso bonario relativo.

Effetti della definizione

La definizione del ruolo consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73) corrispondendo:

- il 16% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è minore di 8.500,00 euro;
- il 20% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è compreso tra 8.500,00 e 12.500,00 euro;
- il 35% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è compreso tra 12.500,00 e 20.000,00 euro.

Sulla cartella di pagamento è risulta inoltre da pagare l'aggio parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.

Sono automaticamente compresi nel saldo e stralcio i debitori per cui è stata aperta la procedura di liquidazione dell'art. 14-ter della L. 3/2012, per i quali la definizione si perfeziona con il pagamento del 10% dell'imposta e degli altri interessi.

Modalità

Il contribuente può presentare apposita domanda di definizione entro il 30/04/2019, identificando i ruoli per i quali si intende beneficiare della definizione.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro il 31/10/2019 la liquidazione degli importi dovuti, oppure emetterà il relativo diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell'istanza non rientrino nella definizione. Tale comunicazione risulterà impugnabile in Commissione tributaria.

L'invio della domanda ha gli stessi effetti dell'istanza di rottamazione dei ruoli, interrompe le azioni esecutive, e limita l'adozione di misure cautelari come fermi e ipoteche.

Controllo sull'indice ISEE

Fino al 31/12/2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, insieme all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza, può effettuare un controllo sulla correttezza dei dati ISEE autodichiarati dal contribuente, qualora esistano fondati dubbi sulla correttezza di tali dati.

Entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'ente preposto al controllo, a pena di decadenza degli effetti della definizione, il contribuente è tenuto a fornire la documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione ISEE.

Versamenti

Gli importi dovuti andranno pagati entro 3 anni con interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo, a partire dall'01/12/2019.

Sempre consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30/11/2019, il contribuente ha la facoltà di rateizzare il pagamento come segue:

- 35% entro il 30/11/2019;
- 20% entro il 31/03/2020;
- 15% entro il 31/07/2020;
- 15% entro il 31/03/2021;
- 15% entro il 31/07/2021.

Il mancato, tardivo oppure insufficiente pagamento, come per le rottamazioni dei ruoli, comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora. Non si considerano rilevanti ritardi inferiori ai 5 giorni dalle relative scadenze.

Implicazioni con la rottamazione dei ruoli

Possono presentare istanza di definizione anche i contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli (artt. 6 del DL 193/2016 e art. 1 del DL 148/2017) non hanno eseguito i versamenti o sono decaduti dalla rottamazione per pagamenti in ritardo o insufficienti.

In tal caso, quanto corrisposto a seguito della rottamazione dei ruoli verrà considerato acconto ai fini della definizione, ma in nessun caso darà diritto alla restituzione di quanto già corrisposto.

Nel caso in cui l' Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della definizione in commento, opponga il diniego, i debiti verranno automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli di cui all'art. 3 del DL 119/2018, con stralcio di soli sanzioni e interessi di mora, obbligo di completo pagamento delle imposte (indipendentemente dall'ISEE dichiarato) e versamenti in 17 rate.

21. Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aumento della misura dell'acconto

Cfr. art. 1 co. 1128

La Legge di bilancio ha modificato l'art. 82 co. 9 del DL 112/2008 (conv con L. 133 del 06/08/2008), variando la misura dell'acconto dell'imposta di bollo che gli intermediari finanziari abilitati al pagamento in modo virtuale ai sensi dell'art. 15-bis del DPR 642/72 sono tenuti a versare entro il 16 aprile di ogni anno.

In base alla nuova formulazione della norma, l'acconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovrà essere pari:

- Negli anni 2019 e 2020, al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente (per tali anni la misura dell'acconto non è stata quindi variata);
- A partire dall'anno 2021, al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

22. Fondi di venture capital

Cfr. art. 1 co. 209-215

La Legge di Bilancio 2019 istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo per il sostegno ai fondi di venture capital (fondi di investimento che per proprio conto gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni, al fine di investire in imprese non quotate), a cui sono stati assegnati fondi pari a 30 milioni di euro l'anno per il periodo 2019-2021 e di 5 milioni di euro l'anno per il periodo 2022-2025.

Attraverso il fondo di sostegno al venture capital, lo Stato è autorizzato a investire in azioni o classi di quote:

- Di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'art. 1 co. 1 lett. k-ter) del D.lgs. 58/98;
- Di SICAF di cui all'art. 1 co. 1 lett. i-bis) del D.lgs. 58/98;
- Di fondi di venture capital di cui all'art. 31 co. 2 del DL 98/2011.

Regime agevolato per i venture capital

La Legge di Bilancio ha modificato l'art. 31 co. 1 del DL 98/2011 introducendo un beneficio fiscale per i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che investono in tali organismi di investimento collettivo del risparmio.

Mentre il vigente regime fiscale dei fondi comuni di investimento non immobiliari, istituiti in Italia oppure con sede in Lussemburgo ma autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, prevede:

- L'esenzione dalle imposte sui redditi sul risultato di gestione conseguito ai sensi dell'art. 73 co. 5-quinquies del TUIR;
- L'imposizione in capo ai partecipanti, detentori delle quote del fondo, dei proventi distribuiti dal fondo;

l'art. 31 del DL 98/2011 prevede ora l'esclusione da imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione al fondo di venture capital.

Nuova definizione di venture capital

Ai fini della nuova agevolazione introdotta, sono definiti fondi per il venture capital gli OICR residenti in Italia che investono almeno l'85% (contro la previgente percentuale del 75%) del valore degli attivi in Piccole Medie Imprese non quotate su mercati regolamentati, nella fase di:

- sperimentazione (*seed financing*);
- costituzione (*start-up financing*);
- avvio dell'attività (*early-stage financing*);
- di sviluppo del prodotto (*expansion o scale up financing*);

e il residuo in PMI di cui all'art. 1 co. 1 lett. w-quater.1) del D.lgs. 58/98.

Inoltre, è stato modificato il requisito riguardante l'esercizio dell'attività d'impresa da parte della società destinataria dell'investimento: in base all'attuale formulazione dell'art. 31 co. 3 lett. e) del DL 98/2011 la società destinataria dell'investimento non deve aver esercitato attività di impresa per più di 7 anni (contro i 36 mesi della previgente formulazione).

23. Raccolta di capitale per le PMI

Cfr. art. 1 co. 236-238

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato la normativa riguardante la raccolta di capitale per le PMI:

- Modificando la definizione di portale per la raccolta di capitale per le PMI e le imprese sociali secondo l'art. 1 co. 5-novies del D.lgs. 58/98, che è stata estesa anche alle piattaforme online che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese;
- Introducendo il co. 1-ter nell'art. 100-ter del D.lgs. 58/98 e modificando la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, disponendo che in tali casi la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB. È stato specificato che sottoscrizioni dovranno essere effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.

24. Cartolarizzazione di crediti

Cfr. art. 1 co. 640-642

Le novità che la legge di bilancio 2019 apporta alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti attengono a:

- Ambito di applicabilità della disciplina di cui alla L. 130/99;
- Operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante erogazione di un finanziamento.

Ambito di applicabilità

La Legge di Bilancio ha apportato delle modifiche all'ambito di applicabilità della disciplina della cartolarizzazione dei crediti di cui alla L. 130/99: infatti, l'art. 1 co. 1-bis della L. 130/99 ora modificato stabilisce che *“si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i titoli”*.

In particolare:

- Il riferimento alla società “emittente i titoli” è stato sostituito con quello alla società “di cartolarizzazione”;
- Si precisa che, nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati (ex art. 100 del D.lgs. 58/98), i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'art. 2383 co. 2 del Codice Civile, ed il requisito della quotazione previsto dall'art. 2412 del Codice Civile per disapplicare i limiti alle emissioni obbligazionarie si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione.

È stato inoltre modificato l'art. 7 co. 1 della L. 130/99, con l'introduzione della lett. b-bis) ai sensi della quale le disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti si applicano, in quanto compatibili, anche *“alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni”*.

Operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento

In relazione alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante erogazioni di un finanziamento:

- La Legge di Bilancio ha precisato che le società di cartolarizzazione possono concedere finanziamenti *“anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità previste dai commi 1 e 1-bis”* dell’art. 1 della L. 130/99;
- La Legge di Bilancio ha sostituito il riferimento alle *“persone fisiche e microimprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003”*, con quello alle *“persone fisiche e imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro”*.

Le norme sulla cartolarizzazione dei crediti si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l’erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, *“avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate”*, come precisato dall’art. 7 co. 1 della L. 130/99,

E’ stato inoltre stabilito che:

- il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di tali operazioni di cartolarizzazione può destinare i crediti stessi (oltre che i diritti e i beni che costituiscano la garanzia del rimborso), al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione (art. 7 co. 2-octies della L. 130/99);
- il contratto relativo a tale operazione può prevedere l’obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione (art. 7 co. 2-novies della L. 130/99).

IL MEF dovrà emettere adottare entro l’1.4.2018 uno (o più) decreti attuativi che definirà:

- i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui sopra;
- le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato;
- gli effetti di tale separazione.
- le modalità e le finalità con le quali il soggetto finanziato effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati;
- gli effetti dell’eventuale segregazione;

- le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale;
- l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.

25. Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali

Cfr. art. 1 co. 1070-1071

La Legge di Bilancio ha apportato una sostanziale modifica al D.lgs. 28.2.2005 n. 38 ("decreto IAS"), che aveva introdotto nel nostro ordinamento i principi contabili internazionali IAS/IFRS con il recepimento del regolamento (CE) 19.7.2002 n. 1606/2002.

Tale provvedimento individuava:

- da un lato, i soggetti obbligati a redigere il bilancio d'esercizio e consolidato sulla base dei principi contabili internazionali (società quotate, società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, società di partecipazione finanziaria mista italiane, SIM, capogruppo di SIM, SGR, società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del TUB e loro controllanti, agenzie di prestito su pegno, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, imprese di assicurazione);
- dall'altro lato, i soggetti cui è attribuita la facoltà di applicare gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio (società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate ad applicare gli IAS/IFRS, società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle precedenti, società incluse nel medesimo bilancio consolidato, società diverse dalle precedenti e non incluse in un bilancio consolidato).

Risultavano invece escluse dall'applicazione degli IAS/IFRS (sia per obbligo, che per facoltà) le società di capitali che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile.

A seguito dell'introduzione della Legge di Bilancio, che ha introdotto l'art. 2 al citato D.lgs. 38/2005, i soggetti i cui titoli non siano quotati in mercati regolamentati hanno adesso la facoltà di applicare i principi contabili internazionali, e non più l'obbligo.

Decorrenza

La Legge di Bilancio 2019 stabilisce che i predetti soggetti possono avvalersi della sopra citata facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali a decorrere dall'esercizio precedente all'01/01/2019 e, quindi, dall'esercizio 2018 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

* * *

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 6 febbraio 2019

Studio Dattilo Commercialisti Associati